



**Città di Minturno**  
*Medaglia d'Oro al Merito Civile*  
Provincia di Latina

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DEI PATROCINI E DEI CONTRIBUTI  
AD INIZIATIVE, EVENTI  
E A MANIFESTAZIONI**

**Approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 29.05.2023**

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Patrocinio gratuito e patrocinio oneroso
- Art. 3 – Finalità delle iniziative e criteri per la concessione del patrocinio
- Art. 4 – Ambiti di richiesta e destinatari del patrocinio
- Art. 5 – Domanda di patrocinio
- Art. 6 – Modalità di utilizzo dello stemma comunale
- Art. 7 – Responsabilità ed autorizzazioni
- Art. 8 – Tipologia degli interventi e soggetti destinatari
- Art. 9 – Settori di intervento
- Art. 10 - Concessione di contributi e di sovvenzioni su istanza di parte
- Art. 11 - Concessione di contributi e sovvenzioni tramite bandi ed avvisi pubblici
- Art. 12 - Entità del contributo
- Art. 13 – Spese ammissibili
- Art. 14 – Spese non ammissibili
- Art. 15 – Termini di svolgimento dell’iniziativa
- Art. 16 - Rendicontazione ed erogazione del contributo
- Art. 17 - Decadenza e rinuncia
- Art. 18 - Controlli
- Art. 19 - Pubblicità, trasparenza e trattamento dati personali
- Art. 20 - Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. In attuazione dei principi fissati dallo Statuto Comunale ed in considerazione del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, il Comune di Minturno favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio dell'Ente, l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale, l'assegnazione di sovvenzioni e contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
3. Il Comune assicura, nei relativi procedimenti, il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, tempestività, economicità e di correttezza.

## **Articolo 2**

### **Patrocinio gratuito e patrocinio oneroso**

1. Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e di sostegno morale ad iniziative, manifestazioni e ad eventi non direttamente organizzati dal Comune di Minturno, oltre che una manifestazione di apprezzamento per l'apporto che gli stessi determinano nel perseguimento degli obiettivi istituzionali.
2. La concessione del patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale sono a titolo gratuito, non hanno carattere oneroso per il Comune e non comportano benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente, né alcuna partecipazione del Comune alle spese organizzative dell'iniziativa. La concessione del patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale sono disposte per tutta la durata di singole iniziative/manifestazioni, non si estendono per analogia ad altre affini, anche se provenienti dallo stesso soggetto richiedente e per le quali va formulata una nuova richiesta. Patrocinio e stemma comunale non possono essere concessi in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici. Per le iniziative e le manifestazioni che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.
3. Il patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma del Comune non sono concessi per iniziative di carattere strettamente privato, che non abbiano alcuna risonanza sulla comunità locale o a livello nazionale o che abbiano, anche indirettamente, fine lucrativo o di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali o editoriali, di ditte, aziende, etc.
4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma possono essere concessi anche ad iniziative a carattere internazionale, purché aventi un contenuto attinente agli obiettivi istituzionali dell'Ente.
5. L'utilizzo dello stemma è subordinato alla richiesta del promotore dell'iniziativa ed alla successiva concessione del patrocinio.
6. La concessione del patrocinio gratuito non costituisce esonero e/o esenzione da alcun obbligo tributario, fiscale, tariffario e amministrativo, che rimane interamente in capo al soggetto beneficiario in base alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni dell'Ente.
7. Le richieste di patrocinio possono essere contestualmente accompagnate dalla richiesta di contributi e/o benefici economici e/o servizi comunali, a sostegno dell'iniziativa o della manifestazione: in tal caso il patrocinio è oneroso.

### **Articolo 3**

#### **Finalità delle iniziative e criteri per la concessione del patrocinio**

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:
  - a) Essere senza scopo di lucro, ad eccezione di quelle a carattere formativo;
  - b) Essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
  - c) Garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, conferenze, dibattiti, etc.
2. La concessione del patrocinio viene stabilita sulla base dei seguenti criteri:
  - a) Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
  - b) Carattere locale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale;
  - c) Legame con le tradizioni locali;
  - d) Rilevanza per la comunità cittadina, valutata sulla base del gradimento e di parametri dimensionali (ad esempio, il numero dei potenziali fruitori);
  - e) Ritorno positivo in termini di immagine per l'Amministrazione ed il comprensorio turistico di Minturno Scauri, valutato con riferimento alla varietà e alla potenzialità di diffusione del messaggio attraverso gli strumenti comunicativi utilizzati;
  - f) Collaborazione con altri Enti, con Istituzioni Pubbliche, Associazioni, organismi culturali o sportivi.
3. La data dell'iniziativa, per la quale viene richiesto il patrocinio, non deve di norma interferire con altri eventi organizzati dal Comune o da esso in precedenza patrocinati o con manifestazioni tradizionali o feste religiose sostenute dall'Ente;
4. Il Comune non concede patrocinii:
  - a) per attività, iniziative e manifestazioni di carattere politico;
  - b) per attività, iniziative e manifestazioni palesemente non coincidenti o in contrasto con le finalità dell'Ente;
  - c) per iniziative e manifestazioni a fine lucrativo, sviluppate con attività commerciali o d'impresa.
5. In deroga a quanto sopra stabilito, qualora ricorrano condizioni eccezionali, adeguatamente motivate, il patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative anche con profilo commerciale e lucrativo solo nei seguenti casi:
  - a) iniziative che rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine e il prestigio;
  - b) iniziative di particolare rilevanza per la comunità locale;
  - c) iniziative che prevedano finalità di beneficenza e di solidarietà.

### **Articolo 4**

#### **Ambiti di richiesta e destinatari del patrocinio**

1. Attraverso la concessione del patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni riguardanti i seguenti ambiti:
  - a) istituzionale: attività correlate alla natura ed alla funzione del Comune, alla conservazione ed allo sviluppo dei valori e dei principi costituzionali, alla diffusione dei valori di cittadinanza e di solidarietà;
  - b) turistico-culturale: attività, iniziative e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche coreutiche, audiovisive, appuntamenti dedicati alle arti figurative, convegni, conferenze, mostre, pubblicazione di libri, eventi di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni storico-culturali, ambientali e paesaggistici, feste religiose, sagre, rievocazioni storiche, manifestazioni consolidate, tradizioni locali;
  - c) sportivo: attività, iniziative e manifestazioni di carattere agonistico, dilettantistico o amatoriale;

- d) educativo/scolastico: attività e iniziative aventi carattere formativo o didattico;
  - e) socio-sanitario: attività connesse alle politiche sociali o alla tutela della salute.
2. Possono accedere alla concessione del patrocinio e all'autorizzazione all'utilizzo dello stemma del Comune soggetti pubblici o privati (quali enti, associazioni, organizzazioni, fondazioni, comitati e soggetti di chiara fama e prestigio), persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che, comunque, svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale, che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, sociale, culturale, sportivo, della notorietà e della struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, serietà, correttezza e validità dell'iniziativa proposta.
  3. Possono richiedere il patrocinio anche soggetti che hanno sede altrove o per iniziative che si svolgono all'esterno del territorio comunale, quando le stesse abbiano comunque rilevanza per il Comune o promuovano l'immagine del comprensorio turistico di Minturno Scauri, il prestigio, la storia, la cultura, le arti e le tradizioni della città.
  4. In ogni caso, i soggetti richiedenti non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Comune.
  5. Tali iniziative devono essere ritenute dal Comune meritevoli sotto il profilo della qualità e della rilevanza dei contenuti e devono essere attinenti alle materie rientranti negli obiettivi istituzionali dell'Ente.

## **Articolo 5**

### **Domanda di patrocinio**

La domanda di ammissione al patrocinio, redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto/associazione richiedente ed indirizzate al Sindaco ed al Responsabile del Servizio n. 2 Affari Generali-Relazioni Esterne-Cerimoniale-Turismo-Cultura-Sport-Eventi, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa. La domanda deve illustrare l'evento o la manifestazione nei contenuti, nei fini, nei tempi, nel luogo e nelle modalità di svolgimento, deve segnalare eventuali esigenze e servizi specifici richiesti all'Ente e deve contenere l'istanza per l'utilizzo dello stemma comunale.

## **Articolo 6**

### **Modalità di utilizzo dello stemma comunale**

1. Il patrocinio per l'utilizzo dello stemma del Comune consiste nell'autorizzazione ad utilizzarlo, unitamente alla dicitura “Con il Patrocinio della Città o del Comune di Minturno”, eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente, su tutto il materiale che pubblicizza l'iniziativa o la manifestazione patrocinata. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa dovrebbe risultare attraverso le altre forme divulgative utilizzate (comunicati stampa, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni, etc.).
2. Lo stemma rappresenta in maniera univoca la Città di Minturno, diffonde l'identità della comunità cittadina e i suoi fondamentali valori: pertanto, deve essere rappresentato in maniera corretta, nel rispetto delle indicazioni specifiche fornite dal Comune al richiedente, contestualmente alla comunicazione della concessione del patrocinio ed all'invio dello stemma in formato elettronico. In particolare, lo stemma dovrà essere apposto in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o privati patrocinatori dell'iniziativa.
3. Prima di procedere alla diffusione del materiale, il beneficiario è tenuto ad acquisire la preventiva approvazione del materiale da parte del Servizio Affari Generali-Relazioni Esterne-Cerimoniale, che istruisce l'iter per la concessione del patrocinio. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con il Servizio Affari Generali-Relazioni Esterne-

Cerimoniale, al fine di consentire il controllo della coerenza e della conformità all'istanza e alla scheda/relazione illustrativa dell'evento, presentata in fase di richiesta del patrocinio.

4. L'Amministrazione Civica può revocare il patrocinio quando lo stemma sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine del Comune o contengano messaggi offensivi del pudore e della morale pubblica.

5. Qualora lo stemma del Comune venisse utilizzato impropriamente, senza la preventiva concessione o in violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento o senza la preventiva approvazione da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione Civica si riserverebbe di agire in giudizio per la tutela della propria immagine e/o di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

6. Le iniziative che prevedono una qualsiasi forma di pagamento a carico dei partecipanti (biglietto d'ingresso o offerta libera) con destinazione a scopo benefico (o per finalità associative) possono essere patrocinate con l'utilizzo dello stemma. Il relativo materiale pubblicitario deve recare in maniera chiara ed evidente lo scopo benefico dell'iniziativa. L'Amministrazione Civica si riserva la facoltà di richiedere agli organizzatori informazioni dettagliate circa gli incassi e la relativa destinazione benefica.

7. L'uso improprio dello stemma comunale comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione concessa. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

8. Il soggetto promotore ha la facoltà di chiedere la pubblicizzazione dell'iniziativa o dell'evento sul sito web istituzionale, sulle pagine social, sul materiale informativo e sui display stradali del Comune.

## **Articolo 7**

### **Responsabilità ed autorizzazioni**

1. La concessione del patrocinio non comporta per il Comune alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento o la manifestazione patrocinata/a, neanche nei riguardi degli organizzatori, del pubblico e nei confronti di terzi. Il soggetto promotore dell'iniziativa patrocinata è tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa per responsabilità civile.

2. A carico dell'organizzatore dell'evento restano l'acquisizione dei permessi, delle licenze, dei provvedimenti autorizzatori e l'esecuzione degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di quelli correlati all'istruttoria presso gli Uffici competenti.

3. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione dell'iniziativa.

## **Articolo 8**

### **Tipologia degli interventi e soggetti destinatari**

1. Gli interventi del Comune, relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento, possono avvenire mediante:

- a) concessione di patrocinio;
- b) assegnazione di sovvenzioni e contributi in danaro;
- c) assunzione diretta di una parte delle spese per servizi o prestazioni o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
- d) concessione temporanea, a titolo gratuito o a tariffa ridotta, di spazi, impianti sportivi, beni immobili e mobili, attrezzature o apparecchiature di proprietà dell'Ente;
- e) riconoscimento di vantaggi economici, attraverso esoneri, agevolazioni o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune;
- f) prestazione a titolo gratuito di un servizio o di una attività comunale avente rilevanza economica (ad esempio, montaggio/smontaggio del palco, intervento/assistenza da parte di operai o di dipendenti comunali, etc.).

2. I benefici possono avere cadenza periodica o annuale (in base a regolamenti o convenzioni) o

- possono essere concessi *una tantum* (per una singola iniziativa).
3. Spetta all'Amministrazione Comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio o di contributo da concedere, anche prescindendo dalla richiesta pervenuta.
  4. La concessione di contributi o di sovvenzioni può avvenire anche tramite la pubblicazione di bandi o avvisi pubblici a cura del Servizio Affari Generali-Relazioni Esterne-Cerimoniale-Turismo-Cultura-Sport-Eventi.
  5. Soggetti destinatari dei suddetti interventi sono: enti pubblici, associazioni, fondazioni, comitati e altri organismi e istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, sportive, ricreative e non perseguano fini di lucro. Possono essere potenziali beneficiari dei patrocini e dei contributi previsti dal presente Regolamento anche società di capitali o di persone, per iniziative divulgative, promozionali, comunque non lucrative ed in ogni caso a beneficio della comunità locale.
  5. Di norma è accordata priorità e preferenza, nell'assegnazione di contributivi e sovvenzioni a soggetti che hanno sede legale e svolgono la loro attività nel Comune di Minturno o a realtà associative o gruppi che sono iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni. Sono possibili interventi a favore anche di soggetti aventi sede legale al di fuori del territorio comunale, se ed in quanto l'attività proposta assuma rilevanza per la comunità locale e/o è ricompresa in specifici programmi e progetti riconosciuti dall'ente come obiettivi strategici dell'azione amministrativa nei rispettivi ambiti di intervento.
  6. I soggetti che hanno sottoscritto specifiche convenzioni/contratti con l'Amministrazione Comunale possono usufruire dei benefici oggetto del presente Regolamento solo per specifiche manifestazioni e/o eventi organizzati al di fuori dei contenuti del rapporto convenzionale in essere.

## **Articolo 9**

### **Settori di intervento**

Gli interventi indicati nel precedente articolo sono finalizzati, in particolare, al sostegno di iniziative nei seguenti settori/ambiti di attività:

- a) promozione culturale, custodia delle tradizioni, delle manifestazioni storiche e delle feste religiose;
- b) educazione, formazione e promozione sociale;
- c) campagne umanitarie e sanitarie, promozione della pace, di relazioni internazionali e della memoria;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- e) promozione delle discipline sportive e del tempo libero;
- f) promozione turistica del comprensorio di Minturno Scauri;
- g) valorizzazione del tessuto economico locale, con particolare riferimento ai prodotti tipici ed all'artigianato.

## **Articolo 10**

### **Concessione di contributi e di sovvenzioni su istanza di parte**

Sovvenzioni e contributi possono essere concessi, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria del Servizio Affari Generali-Turismo-Cultura-Sport-Eventi, su istanza di parte, da presentarsi, a pena di improcedibilità, almeno 30 giorni prima della data di avvio dell'iniziativa, per manifestazioni ed eventi ritenuti particolarmente meritevoli o contenenti elementi di forte originalità, ampia promozione e di efficace comunicazione.

## **Articolo 11**

### **Concessione di contributi e sovvenzioni tramite bandi ed avvisi pubblici**

1. Sovvenzioni e contributi possono essere concessi, sulla base di bandi o di avvisi adottati dal Servizio Affari Generali-Turismo-Cultura-Sport-Eventi, in conformità ad un apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale.
2. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, in particolare:
  - a) i soggetti destinatari;
  - b) le specifiche finalità e gli obiettivi;
  - c) le risorse finanziarie da destinare;
  - d) il periodo di realizzazione delle iniziative.
3. I bandi e gli avvisi adottati ai sensi di questo articolo devono, inoltre, contenere:
  - a) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
  - b) la modulistica necessaria, con indicazione del piano previsionale di spesa dell'iniziativa;
  - c) le modalità, i criteri e i tempi di valutazione delle domande.
4. Le richieste di contributo pervenute sono sottoposte alla valutazione di una Commissione nominata dal Responsabile del Servizio Affari Generali-Turismo-Cultura-Sport-Eventi. La commissione svolge l'istruttoria delle domande pervenute e provvede, tra l'altro, a redigere la graduatoria delle richieste finanziabili. Il Responsabile del citato Servizio trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale che, con propria Deliberazione, dispone l'assegnazione dei contributi.
5. I contributi non possono essere concessi alle persone fisiche e ai soggetti ricadenti nei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

## **Articolo 12**

### **Entità del contributo**

1. Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in Bilancio, comunque in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa. Quest'ultimo deve essere dichiarato dal soggetto proponente e deve risultare da un piano previsionale di spesa che indichi in modo analitico le voci di uscita e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente, quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati e il contributo richiesto.
2. Il totale dei contributi ricevuti ai sensi del presente regolamento e da altri soggetti pubblici o privati non può mai superare il costo complessivo dell'iniziativa, per la quale si chiede il sostegno dell'Ente.

## **Articolo 13**

### **Spese ammissibili**

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
  - a) acquisto di beni strumentali non durevoli;
  - b) acquisto di beni strumentali durevoli nella misura massima del 25% del contributo richiesto;
  - c) canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti all'iniziativa;
  - d) allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
  - e) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc.);
  - f) servizi editoriali e tipografici;
  - g) premi e riconoscimenti non in denaro;
  - h) rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a sostegno;
  - i) compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati, la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo.



2. Le spese possono essere intestate a soggetti diversi dal beneficiario esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) iniziativa affidata a comitati promotori o associazioni senza scopo di lucro iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), che abbiano un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario da almeno una annualità, desumibile da atti o provvedimenti amministrativi;
  - b) iniziativa affidata alla Pro Loco o al Consorzio Minturno da scoprire-Vivi Minturno Scauri, tramite atto o provvedimento amministrativo a cura del soggetto ammesso a contributo.

#### **Articolo 14**

##### **Spese non ammissibili**

Non sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- b) acquisto di beni mobili registrati;
- c) acquisto di beni durevoli;
- d) spese non riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa o non riferibili al periodo temporale di svolgimento della stessa;
- e) mera beneficenza;
- f) erogazioni liberali ad enti pubblici o privati;
- g) rimborsi spese genericamente definiti;
- h) spese giustificate con scontrini cc.dd. non "parlanti";
- i) compensi per rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze dei soggetti beneficiari.

#### **Articolo 15**

##### **Termini di svolgimento dell'iniziativa**

1. Le iniziative riferite a contributi concessi su istanza di parte devono essere avviate entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal contributo concesso.
2. Il soggetto beneficiario può richiedere, entro il termine perentorio di sette giorni antecedenti a quello previsto per l'avvio dell'iniziativa, una modifica delle date di svolgimento della stessa, motivandone la necessità.
3. In caso di mancato riscontro da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali-Turismo-Cultura-Sport-Eventi, la richiesta si intende accolta per silenzio assenso.

#### **Articolo 16**

##### **Rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Il soggetto beneficiario deve presentare, a pena di decadenza dal contributo concesso, entro il termine perentorio di 60 giorni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa, ovvero entro il termine eventualmente diverso previsto dagli appositi bandi o avvisi pubblici, su modulo intestato e a firma del legale rappresentante, la seguente documentazione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, disciplinata dal DPR n. 445/2000:
  - a) dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
  - b) tabella analitica delle spese sostenute e delle eventuali entrate;
  - c) copia della documentazione contabile e fiscale inerente alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
  - d) materiale informativo e/o promozionale dell'iniziativa.
2. L'autocertificazione deve elencare nel dettaglio i documenti contabili attestanti le spese

sostenute ed in possesso del soggetto beneficiario.

3. In fase di erogazione, il contributo è proporzionalmente ridotto qualora il rendiconto delle spese sostenute presentato dal soggetto beneficiario sia inferiore a quello preventivato.
4. L'erogazione del contributo concesso è disposta sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario.
5. In ossequio al principio di semplificazione amministrativa, la liquidazione dei contributi potrà avvenire con le seguenti, possibili modalità:
  - a) in un'unica soluzione, con provvedimento successivo all'assegnazione, adottato a chiusura dell'iniziativa e dopo la presentazione del rendiconto complessivo;
  - b) in due soluzioni, nei casi in cui venga anticipata una quota (30%) per permettere l'avvio delle attività e il saldo (70%) sia liquidato a rendiconto, dopo la conclusione dell'iniziativa.

## **Articolo 17**

### **Decadenza e rinuncia**

1. Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:
  - a) qualora non abbia avviato l'iniziativa riferita a contributo concesso su istanza di parte entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
  - b) qualora, dalla documentazione di rendicontazione o dai controlli effettuati dal Servizio Affari Generali-Turismo-Cultura-Sport-Eventi, l'iniziativa risulti difforme da quella prevista nella domanda;
  - c) qualora presenti la rendicontazione oltre il termine previsto di 30 giorni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa.
2. Il provvedimento di decadenza è disposto dal Responsabile del Servizio competente.
3. Il beneficiario può rinunciare al contributo, con apposita comunicazione.
4. In caso di concessione di contributo tramite emissione di bando o avviso pubblico, l'avvio dell'iniziativa prima della pubblicazione della graduatoria ovvero del provvedimento di concessione del beneficio, deve intendersi quale rinuncia.

## **Articolo 18**

### **Controlli**

Il Servizio competente si riserva la facoltà, anche a campione e senza alcun preavviso, di inviare propri delegati nel corso dell'iniziativa per accertarne il reale svolgimento o l'effettivo stato di attuazione della stessa.

## **Articolo 19**

### **Pubblicità, trasparenza e trattamento dati personali**

La concessione del patrocinio e del contributo, ai sensi al presente Regolamento, avviene nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, del Regolamento Europeo 2016/679 e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche.

## **Articolo 20**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa Deliberazione consiliare di approvazione e viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente.